

RICHIESTA DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Il/la sottoscritto/a

Nome _____ Cognome _____

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste con il n. d'iscrizione _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale di essere esonerato dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale per motivi di:

- Maternità o paternità (allegare certificato di nascita)
- Malattia o infortunio (allegare autocertificazione)
- Servizio militare volontario e servizio civile (allegare documentazione)
- Assistenza a figli o parenti di primo grado (allegare documentazione)
- Lavoro all'estero (allegare documentazione)
- Altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore (allegare documentazione)

per il periodo: da _____ a _____

Data _____

Firma _____

Informazioni generali

L'esenzione richiesta in base ai motivi sopra citati comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Articolo 11 (Esonero)

1. Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:
 - a) maternità o paternità, per un anno;
 - b) servizio militare volontario e servizio civile;
 - c) grave malattia o infortunio;
 - d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
2. Alla concessione del periodo di esonero, definito dall'Ordine su istanza dell'iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art.3, comma 7, del presente regolamento.

ESTRATTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO 2 (Circ. CNI n. 376 dd. 23/05/2014)

1) Esoneri ai sensi dell'art. 11 del Regolamento

A precisazione e parziale integrazione di quanto sancito dall'art. 11 del Regolamento, gli iscritti possono essere esonerati dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale quando sussistano le seguenti fattispecie:

- Maternità o paternità:
 - Maternità o paternità danno diritto al genitore iscritto all'esonero di 12 mesi dall'obbligo di aggiornamento delle competenze; nel caso di entrambi i genitori iscritti, gli stessi possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP / mese), per complessivi 12 mesi. Sempre nel limite massimo di 12 mesi, la scadenza del periodo di esonero concesso, non può superare la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.
- Malattia o infortunio:
 - I professionisti che, per motivi di grave malattia o infortunio, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.
 - Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.
 - I professionisti affetti da gravi malattie croniche che limitino la capacità professionale possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione del grado di inabilità professionale. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.
- Assistenza a figli o parenti di primo grado:
 - I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da grave malattia o infortunio, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.
 - Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.
 - I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da gravi malattie croniche o portatori di handicap possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione dell'impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.

- Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà requisiti e durata di quest'ultimo, i professionisti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.
- Il CNI potrà valutare eventuali fattispecie non previste dal presente paragrafo.
- Il professionista, che intende usufruire dell'esenzione, dovrà inoltrare al proprio ordine di appartenenza una richiesta di esenzione nella quale con l'istituto dell'autodichiarazione chiede di essere esentato per uno dei motivi sopra indicati per il relativo periodo di astensione dal lavoro.
- Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a riconoscere l'esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

2) Esonero per lavoro all'estero

Nel caso in cui il professionista si trovi all'estero, per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, può richiedere di essere esonerato dall'obbligo formativo. In questo caso sarà cura del professionista presentare al proprio Ordine di appartenenza una richiesta nella quale, con l'istituto dell'autodichiarazione, chiede di essere esonerato per i motivi di cui sopra.

L'esonero, qualora concesso, corrisponde a una riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare pari a 2,5 crediti per ogni mese di permanenza stabile all'estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a riconoscere l'esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

ESTRATTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO 3 (Circ. CNI n. 450 dd. 19/11/2014)

13) CASSA INTEGRAZIONE: ESONERO

I dipendenti di aziende private che si trovano in Mobilità/Cassa integrazione per un periodo non inferiore a 6 mesi nel corso di un anno solare possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo formativo a condizione che nel periodo suddetto non svolgano alcuna attività professionale connessa con l'obbligo della formazione continua. L'esonero concesso è pari a 2,5 CFP / mese. . Per la concessione dei CFP fare riferimento al proprio ordine di appartenenza

14) ATTIVITA' FORMATIVA DURANTE IL PERIODO DI ESONERO

Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero, non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'anagrafe nazionale dei crediti.

15) ESONERO E AGGIORNAMENTO INFORMALE CONSEGUENTE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - PROFESSIONALE (15 CFP)

È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa - professionale solo se tale attività è stata svolta per almeno 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

ESTRATTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO 4 (Circ. CNI n. 722 dd. 29/04/2016)

1) ESONERI - NORME GENERALI

- 1.1 Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di inizio periodo esonero.
- 1.2 Il periodo di esonero deve consistere in un numero intero di mesi ed esclude il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).

- 1.3 Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 giugno 2015 e fine 11 giugno 2016) i 2,5 CFP previsti per singolo mese saranno attribuiti solo per i mesi con un numero di giorni di esonero superiore a 15;
- 1.4 Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.

2) ESONERO PATERNITA'/MATERNITA'

- 2.1 L'esonero per paternità/maternità può essere richiesto una sola volta per singolo figlio ed essere inferiore a 12 mesi, l'esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).
- 2.2 L'esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i genitori iscritti all'ALBO. In tal caso il periodo può essere frazionato una sola volta e i due periodi possono non essere continuativi.
- 2.3 Nel caso di adozione, l'esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione, indipendentemente dall'età del bambino.

3) ESONERO CONCESSO PER MALATTIA CRONICA GRAVE O ASSISTENZA PERSONE CON MALATTIA CRONICA GRAVE

- 3.1 L'esonero è concesso senza una scadenza, e si intende automaticamente rinnovato all'inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione dell'esonero. La procedura di rinnovo è gestita in automatico della piattaforma www.formazioneecni.it.
- 3.2 Assistenza a persone con grave malattia cronica: l'esonero è concesso anche per l'assistenza al coniuge. In caso di assistenza a genitori è concesso solo se il genitore risulta essere convivente con il professionista, da comprovare con autocertificazione o stato di famiglia.

4) ESONERO PER LAVORO ALL'ESTERO

- 4.1 La richiesta di esonero per lavoro all'estero deve essere inoltrata alla fine del periodo di permanenza all'estero.
- 4.2 Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 novembre 2015 e fine 11 maggio 2016) devono essere presentate due istanze. Nel caso in cui il periodo relativo alla prima parte (periodo che termina al 31 dicembre) risultasse essere inferiore ai sei mesi, è consentito concedere l'esonero a condizione che entro il 31 dicembre dell'anno successivo il professionista inoltri richiesta di esonero per un periodo pari ad almeno il numero di mesi restanti per raggiungere il minimo previsto. In caso di assenza di tale richiesta l'esonero concesso sarà revocato in automatico dall'anagrafe nazionale dei crediti.
- 4.3 Nel caso in cui il professionista richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che il professionista autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia.